

**AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AGLI ALUNNI
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
AD ESTERNI VISITATORI
A CHIUNQUE SI TROVI A FREQUENTARE
I LOCALI E LE PERTINENZE DELL'ISTITUTO**

OGGETTO: Estensione delle prescrizioni per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo nella scuola

Per opportuna conoscenza e norma delle SS.LL. in indirizzo, si notificano le prescrizioni per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo nell'Istituto Comprensivo "G. Leopardi" di Torre Annunziata.

La presente nota è rivolta, con effetti obbligatori, a tutto il personale, agli alunni dell'Istituto e chiunque ne frequenti, a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze.

APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA – La presente circolare disciplina l'applicazione della normativa sul divieto di fumo nell'Istituto Comprensivo "G. Leopardi" di Torre Annunziata in attuazione della normativa vigente in materia di fumo, in particolare:

- Legge 11.11.1975, n. 584;
- Direttiva PCM del 14/12/1995 - Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici;
- Legge 28.12.2001, n. 448 – "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato" - Art. 52 comma 20 (aumento delle sanzioni per la violazione del divieto di fumo previste dall'art. 7 legge 584/1975);
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3 (art. 51 tutela non fumatori) - Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione
- Art. 4 Dl. n. 104 del 12 settembre 2013.
- Legge 30.12.2004, n. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)" –c. 189-191(aumento delle sanzioni per la violazione del divieto di fumo previste dall'art. 7 legge 584/1975);
- Legge 31 ottobre 2003, n. 306. - art. 7;
- decreto PCM 23.12.2003 - Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16.01.2003, n. 3;
- circ. Ministero Sanità n. 4 del 28.03.2001, - "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo";
- DM Salute - Circolare 17.12.2004 - Indicazioni interpretative e attuative del divieto conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16.11.2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori;
- Atti di Intesa Stato – Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.95, del 24.07.03 e del 16.12.04
- DDL del C.M. del 26 luglio 2013 (Decreto Lorenzin)

Considerati i poteri disciplinari prerogativa del Datore di lavoro e dei Preposti, in ottemperanza al D. Lgs. 626/1994, art. 60-72 ter (Definizioni) – decies (Sorveglianza sanitaria);

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE

che il divieto di fumo sia operante

1. in tutti gli ambienti chiusi e aperti di pertinenza dei Plessi dell'Istituto durante l'attività scolastica;
2. nell'intero edificio, nei locali non aperti al pubblico, anche nei cortili, nei parcheggi, negli impianti sportivi di pertinenza della scuola.
3. E' vietato anche l'uso delle sigarette elettroniche negli ambienti chiusi della scuola con previsione di adeguate sanzioni disciplinari per chi non ottemperasse e con l'obbligo di allontanare eventuali estranei che infrangessero il divieto.

Per chiarezza viene indicato il dettato normativo del Decreto Legge del 12 settembre 2013, n. 104 art. 4 (Tutela della salute nelle scuole)

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1

Tutela della salute dei non fumatori.

1. **È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:**

- a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
- b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

è inserito il seguente: “1-bis. Il **divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.**”.

2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.
3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 e' soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni..

1. **NORME ANTI FUMO COME FATTORE EDUCATIVO** – È il caso di sottolineare che la *ratio* della normativa, e quindi delle prescrizioni contenute nella presente, non vuole avere una etichettatura repressiva, quanto piuttosto una connotazione educativa e si inquadra nell'ambito di un più generale obiettivo di prevenzione dalle dipendenze e di una formazione a sani e corretti stili di vita.
2. **DESTINATARI** – La presente nota è rivolta, con effetti obbligatori, a tutto il personale, agli alunni dell'Istituto e a chiunque ne frequenti, a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze.
3. **LOCALI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO** – E' stabilito divieto assoluto di fumo in tutti i locali della struttura scolastica, ivi compresi i vani di transito e i servizi igienici, le aree all'aperto di pertinenza dell'istituto.

4. **SIGARETTE ELETTRONICHE** – È altresì vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi dell'Istituto.

5. **DIVIETO DI USCITA DAI CANCELLI DELLA SCUOLA** – E' del tutto evidente che è vietato uscire dai cancelli della scuola per fumare durante l'orario scolastico;

6. **SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO**

E' compito dei soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto:

- a. sorvegliare affinché sia rispettato il divieto di fumo in tutti le aree loro indicate;
- b. accertare le relative infrazioni e verbalizzarle, seguendo la procedura di cui al successivo art. 8;
- c. **individuare l'ammenda da comminare: da € 55,00 a € 550,00;**
- d. utilizzare gli appositi moduli di contestazione;
- e. controllare che siano affissi, nell'ambito delle aree di loro competenza, gli appositi cartelli predisposti da questo ufficio, contenenti l'indicazione del divieto di fumo, della normativa di riferimento, delle sanzioni applicabili e del nominativo degli addetti alla sorveglianza;
- f. i soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto sono nominati dal Dirigente Scolastico. L'incaricato non può, se non per giustificato motivo reso per iscritto, rifiutare la designazione.

I soggetti preposti all'osservanza del divieto sono:

- ✓ Sede Via Cavour Scuola dell'infanzia: **ins. Annalisa Magagnotti;**
- ✓ Sede Via Cavour Scuola Primaria: **Negri Giovanna;**
- ✓ Sede Via Murat Scuola Secondaria: **prof.ssa. Liberata Scognamiglio;**
- ✓ Sede Via Murat Scuola Primaria: **ins. Poli Fortunata;**
- ✓ Sede via Murat scuola dell'infanzia: **ins. Buo Rosalia**

In caso di assenza sono tenuti i seguenti **vice preposti**:

- ✓ Sede Via Cavour Scuola dell'infanzia: **ins. Cirillo Daniela**
- ✓ Sede Via Cavour Scuola Primari: **ins. Cinque luisa**
- ✓ Sede Via Murat Scuola Secondari: **ins. Menichino Tiziana**
- ✓ Sede via Murat Scuola dell'infanzia: **ins. Palumbo Annunziata**
- ✓ Sede via Murat Scuola primaria: **ins. Pilato Bruna**

7. **PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO** –

- a. Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui al punto 6 della presente circolare procedono all'accertamento delle relative infrazioni, contestando immediatamente al

trasgressore la violazione e provvedendo alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento, previa identificazione del trasgressore tramite documento d'identità.

- b. I soggetti preposti al controllo consegnano una copia del verbale di contestazione al trasgressore, unitamente all'invito a depositare presso la segreteria amministrativa di questo Istituto, entro sessanta giorni, copia della documentazione attestante l'avvenuto inoltro del verbale e copia del pagamento, secondo le modalità specificate nel verbale di accertamento e consegnano la seconda copia alla segreteria amministrativa.
- c. Qualora il trasgressore sia persona minorenni la copia del verbale di contestazione dovrà essere notificata ai titolari della potestà genitoriale.
- d. Nel caso in cui il trasgressore non ottemperi al pagamento nel predetto termine, il Dirigente Scolastico presenterà rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, al Prefetto competente per la conseguente ingiunzione. Ove il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere la relata di notifica del verbale, il verbale stesso gli dovrà essere trasmesso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

8. SANZIONI – Ai contravventori sarà applicata una sanzione come previsto dalla normativa vigente.

- a. L'infrazione al divieto è punita con la **sanzione amministrativa pecuniaria**, il cui **importo**, come stabilito dall'art. 7 della L. 584/1975, modificato dall'art. 52, comma 20 della L. 448/2001, e ulteriormente aumentato del 10% dalla L. n. 311/2004, art. 1, comma 189 (legge finanziaria 2005) **va da un minimo di 55,00 Euro, fino ad un massimo, in caso di recidiva, di 550,00 Euro.**
- b. Chiunque violi il divieto di **utilizzo delle sigarette elettroniche** di cui all'art. 4, comma 2 del D.L. n.104/2013 cit., è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modificazioni, di cui al precedente punto a.
- c. I soggetti preposti al controllo commineranno al trasgressore di norma la sanzione minima; in caso di recidiva gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima.
- d. La misura della **sanzione** viene **raddoppiata** qualora la violazione sia commessa in presenza di una **donna in evidente stato di gravidanza** o di **bambini fino a 12 anni.**
- e. Sulla persona formalmente incaricata di provvedere al controllo del divieto di fumo ricade l'ammenda prevista dalla Legge 11.11.1975, n. 584 e successive modifiche, qualora la legge stessa non venga fatta rispettare.
- f. Si rammenta che il soggetto incaricato alla vigilanza non può ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore ai sensi delle vigenti leggi;
- g. I dipendenti e gli alunni dell'Istituto che non osservino il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari.

Ai sensi della L.689/81, se la sanzione è stata inflitta da un incaricato dipendente di una scuola statale, la somma va versata allo Stato utilizzando il modello F23 codice tributo 131T.

Le SS.LL. in indirizzo sono tenute alla puntuale osservanza di quanto prescritto; si confida nella collaborazione di tutti al fine di perseguire, oltre all'osservanza della norma, il fine più generale della salute pubblica e della promozione di corretti stili di vita.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Antonella d'urzo

Documento firmato digitalmente ai sensi del Cad e norme connesse

Verbale di contestazione della violazione del divieto di fumo

Luogo e data _____ Verbale n. _____

Funzionario accertante _____

L'anno _____ il _____ giorno _____ del _____ mese di _____ nei locali
_____ alle _____ ore _____ il sottoscritto_____ funzionario incaricato con provvedimento
prot. n. _____ del _____ dell'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo
di cui alla legge 16.01.2003, n. 3 e Decreto Legge n. 104 del 12.9.2013**ACCERTA**

che il sig. _____ nato a

il _____ residente in

alla via _____ identificato con

in servizio presso _____ (se dipendente dell'Istituzione
scolastica _____ ha violato la normativa vigente in materia in
quanto _____*(sorpreso nell'atto di fumare; sorpreso nell'atto di spegnere la sigaretta dopo aver fumato, ecc.)*

- in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza,
- in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni,

nei locali e nelle pertinenze nei quali vige il divieto di fumo e in cui è costantemente esposto
apposito cartello di avviso del divieto di fumo riportante le indicazioni previste dal D.P.C.M.
23.12.2003.

Il trasgressore dichiara _____

Ai sensi dell'art. 7 della legge 11.11.1975, n. 584, e successive modifiche, per la violazione di
cui sopra è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 27,50 ad
Euro 275,00 e da Euro 55,00 ad Euro 550,00 qualora venga commessa in presenza di una
donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni.Ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, modificato dall'art. 52 del d. lgs. 231/98, per
l'oblazione dell'illecito accertato è ammesso il pagamento in misura ridotta e con effetto
liberatorio entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della contestazione immediata o
della notificazione degli estremi della violazione, della somma di:

- **€ 55,00** (pari al doppio del minimo della sanzione amministrativa prevista),
- **€ 110,00** (pari al doppio del minimo della sanzione amministrativa prevista) - poiché la
violazione è stata effettuata in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o
di lattanti o bambini fino a 12 anni, come sopra indicato, da effettuarsi con le seguenti
modalità:

1. _____
2. _____
3. _____

Qualora il trasgressore si avvalga della facoltà di effettuare il pagamento eseguendo il
versamento della somma sopra indicata nei termini e con le modalità anzidette, dovrà inviare
copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento unitamente alla copia del presente
verbale di contestazione a _____.Nel caso in cui l'Amministrazione non riceva riscontro dell'avvenuto pagamento, secondo le
disposizioni che precedono, provvederà a presentare rapporto al Prefetto di _____, con
le prove delle eseguite contestazioni e notificazioni, per consentire l'attivazione del procedimento di
cui all'art. 18 della legge 689/1981.

Firmato digitalmente da ANTONELLA D'URZO